

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 926/2000/IP contro la Commissione europea

Decisione

Caso 926/2000/IP - Aperto(a) il 18/10/2000 - Decisione del 27/04/2001

Strasburgo, 27 Aprile 2001

Egregio Signor A.,

il 17 luglio 2000 Lei ha presentato, a nome dell'ENEA (*Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente*), una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea concernente la partecipazione dell'ENEA al progetto LIFE-Natura "B4-3200/97/272" nel quadro del programma NATURA 2000.

Il 18 ottobre 2000 ho trasmesso la denuncia alla Commissione europea affinché esprimesse il suo parere. Il 12 dicembre 2000 la Commissione ha inviato la traduzione in italiano del suo parere, che Le ho trasmesso con l'invito ad esprimere le Sue eventuali osservazioni. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 1° febbraio 2001.

Onde evitare malintesi è importante ricordare che il trattato CE autorizza il Mediatore a indagare su possibili casi di cattiva amministrazione solo nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.

Pertanto le indagini del Mediatore nella presente denuncia sono state volte a esaminare se vi fosse stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.

Con la presente mi prego di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.

LA DENUNCIA

L'ENEA, l'ente del denunciante, a nome del quale è stata presentata la denuncia era beneficiario del progetto LIFE-Natura B4-3200/97/272 nel quadro del programma NATURA 2000. Le zone interessate dal progetto erano *Bosco Pantano di Policoro, S. Vittorino* e *Pala Laziale*, in Italia.

Il 28 marzo 2000, alla luce di alcune difficoltà incontrate nell'attuazione del progetto, l'ENEA



aveva chiesto alla Commissione di prorogare fino al 1° marzo 2002 il termine per la sua realizzazione.

Con lettera del 22 maggio 2000 la Commissione aveva rifiutato di concedere tale proroga. Secondo l'istituzione, non vi era alcun motivo per concedere la proroga richiesta, in particolare a causa delle attività molto limitate svolte dal beneficiario in tutte le zone interessate. Inoltre in questa lettera la Commissione esprimeva dei commenti sulla relazione intermedia che era stata trasmessa dal beneficiario e che l'istituzione non aveva considerato soddisfacente. Al denunciante venivano fornite indicazioni per l'elaborazione della relazione definitiva.

Il 19 giugno 2000 il denunciante aveva chiesto all'istituzione di riconsiderare la sua posizione. La Commissione gli aveva risposto il 4 luglio 2000 e aveva ribadito la sua decisione originaria.

Il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore in cui formulava i seguenti rilievi:

- La decisione di non concedere la proroga richiesta era ingiusta e la Commissione non aveva preso in considerazione tutti gli aspetti pertinenti addotti dal denunciante nella sua corrispondenza.
- La Commissione non aveva commentato le osservazioni espresse dal denunciante con la sua lettera del 19 giugno 2000.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha dichiarato in sintesi quanto segue:

Il 22 maggio 2000 la Commissione ha inviato al beneficiario una lettera in cui forniva una descrizione dettagliata della situazione per quanto riguardava i tre siti oggetto del progetto (rispettivamente *S. Vittorino*, *Bosco Pantano di Policoro* e *Palo Laziale*).

Per quanto riguarda la zona di *S. Vittorino*, la Commissione ha fatto presente che le era pervenuto da terzi un esposto che denunciava l'applicazione non corretta, da parte delle autorità italiane, delle direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (1), e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2). Il contenzioso riguardava un impianto di tricoltura realizzato da un'impresa privata nell'area in questione.

Con lettera dell'11 dicembre 1998, del 1° febbraio 1999 e con fax del 1° aprile 1999, la Commissione ha chiesto all'ENEA, in quanto beneficiario del progetto da realizzare nella zona interessata, se l'impianto di tricoltura potesse avere un impatto negativo di una certa rilevanza sugli obiettivi del progetto LIFE. Il 31 marzo 1999 l'ENEA ha risposto dichiarando che l'impatto di tale infrastruttura avrebbe costituito un notevole ostacolo per la realizzazione dell'obiettivo fissato nel progetto LIFE.

Il 7 aprile 1999 è stato registrato un ricorso formale e la Commissione ha pertanto deciso di



sospendere tutte le azioni relative al progetto fino alla risoluzione del contenzioso.

Il 4 agosto 1999 è stata inviata alle autorità italiane una lettera di messa in mora. In considerazione delle risposte insoddisfacenti ricevute e per pervenire ad una soluzione è stata organizzata una riunione in loco il 7 marzo 2000. Tuttavia non è stato possibile trovare una soluzione e allorché il denunciante ha chiesto una proroga dei termini, le motivazioni che avevano portato alla sospensione di tutte le azioni previste per il sito erano ancora valide. Quindi una proroga dei termini per realizzare il progetto non era giustificata in quanto l'ENEA non sarebbe stato in grado di continuare i lavori su tale sito.

Per quanto riguarda il sito di *Bosco Pantano di Policoro*, la Commissione ha dichiarato che alle azioni previste era stata data attuazione solo in misura molto limitata.

Per quanto riguarda il sito di *Palo Laziale*, la Commissione ha sostenuto che, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, non era stata svolta quasi nessuna azione.

A proposito dell'utilizzo degli stanziamenti la Commissione ha sottolineato che allo scadere del termine per il progetto era stato utilizzato meno di un terzo degli stanziamenti concessi.

L'istituzione ha inoltre fatto presente che l'ENEA non aveva fornito elementi sufficienti a garantire che qualora fosse stata concessa una proroga il nuovo termine sarebbe stato rispettato.

Per quanto riguarda le asserzioni del denunciante che Commissione aveva ommesso di commentare i punti sollevati nella sua lettera del 19 giugno 2000 con la quale aveva chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua decisione, l'istituzione faceva presente che in tale lettera l'ENEA non aggiungeva alcun elemento concreto rilevante. Con lettera del 4 luglio 2000 la Commissione non poteva che riconfermare la sua decisione originaria.

Inoltre la Commissione ha dichiarato che nella sua lettera del 22 maggio 2000 aveva dato all'ENEA alcuni consigli su come redigere la relazione definitiva che avrebbe dovuto essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della lettera. Tuttavia il 19 giugno 2000 l'ENEA ha chiesto alla Commissione di prorogare il termine. La Commissione ha accettato la richiesta e una nuova scadenza è stata fissata per il 31 luglio 2000. Il 6 ottobre 2000 è stata inviata una nuova lettera all'ENEA, in cui la Commissione indicava che il periodo di 30 giorni dopo la ricezione di tale lettera sarebbe stato il termine ultimo per ricevere la relazione definitiva dell'ENEA. Ciò era previsto dall'articolo 22 delle norme amministrative standard di LIFE-Natura allegata alla decisione della Commissione C (97) 2114 def. V39 notificata all'ENEA il 1° agosto 1997 e accettata dall'ENEA con la sua nota del 23 settembre 1997 n. 6522/CON. In data 14 novembre 2000 la Commissione non aveva ancora ricevuto la relazione.

In allegato al suo parere la Commissione ha anche trasmesso delle informazioni di natura riservata. Il Mediatore desidera sottolineare di non poter assumere una posizione sulla base di informazioni sulle quali non è possibile dare al denunciante la possibilità di esprimere dei commenti. Ciò costituirebbe una violazione del principio del diritto di essere ascoltato. Pertanto,



nel decidere in merito alla presente denuncia il Mediatore non terrà conto di tali informazioni.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a esprimere le sue osservazioni. Nelle sue osservazioni il denunciante ha sottolineato in sintesi i seguenti punti:

Per quanto riguarda il sito di *San Vittorino*, il denunciante ha sottolineato che la Commissione nel suo parere aveva fornito delle informazioni contraddittorie. Egli era sorpreso che la Commissione già 4 mesi prima della registrazione di un esposto presentato da terzi il 7 aprile 1999 avesse già chiesto all'ENEA di esprimere dei commenti rispetto agli stessi rilievi.

Per quanto riguarda il sito di *Bosco Pantano di Policoro*, il denunciante ha sottolineato che la riserva naturale "Bosco Pantano di Policoro" è stata istituita con un Decreto della Regione Basilicata. Egli ha messo in rilievo l'importante ruolo svolto dall'ENEA nel conseguimento di tale obiettivo. Il denunciante ha riconosciuto che a seguito di tale novità il progetto aveva dovuto essere ridiscusso sia sul piano organizzativo che su quello finanziario, il che aveva provocato un certo ritardo.

Per quanto riguarda il sito di *Polo Laziale*, il denunciante ha sostenuto che l'ENEA non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile dei problemi insorti tra le autorità regionali del Lazio e il WWF-Italia che aveva gestito totalmente tale area. Inoltre il denunciante sottolineava che non sempre il WWF aveva dimostrato un atteggiamento cooperativo nei confronti dell'ENEA, benché figurasse ufficialmente come uno dei sostenitori del progetto.

In relazione alla lettera inviata dalla Commissione il 6 ottobre 2000, il denunciante faceva presente che il timbro postale sulla busta dimostrava che essa era stata inviata il 26 ottobre 2000, e che l'ENEA aveva rispettato i termini tassativi inviando la relazione definitiva entro 30 giorni dalla ricezione della lettera.

Questo non aveva formato oggetto di controversia nella denuncia originaria al Mediatore e non sembra essere stato rilevante ai fini della decisione della Commissione sulla richiesta di proroga del termine. Pertanto il Mediatore non prenderà in considerazione tale questione nella sua decisione.

Inoltre il denunciante ha fatto presente che il ruolo delle società di consulenza e del monitoraggio del progetto nell'attuazione del programma Life-Natura era oggetto di un'interrogazione scritta presentata il 9 giugno 2000 alla Commissione dalla deputata Luciana SBARBATI, vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva ancora risposto.

A titolo di conclusione generale, egli ha ribadito il suo disappunto per il modo in cui la Commissione aveva trattato la richiesta di proroga presentata dall'ENEA.

LA DECISIONE



1 La decisione della Commissione di non accogliere la richiesta di una proroga

1.1 Il 28 marzo 2000 l'ENEA, beneficiario del progetto LIFE-Natura nel quadro del programma NATURA 2000, ha chiesto alla Commissione di concedere una proroga per la realizzazione dello stesso. La Commissione ha respinto la richiesta. Il denunciante ha asserito che la decisione di non accogliere la richiesta di proroga era ingiusta e che la Commissione non aveva preso in considerazione tutti gli argomenti pertinenti da lui avanzati.

1.2 Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha fornito motivazioni dettagliate della sua decisione. Essa ha spiegato che in due dei siti in questione, *Bosco Pantano di Policoro* e *Pala Laziale*, non erano state realizzate le azioni previste.

1.3 Per quanto riguarda il terzo sito, *San Vittorino*, l'istituzione ha fatto presente che il 7 aprile 1999 era stato registrato un esposto concernente la presunta applicazione non corretta delle direttive 92/43/CEE e 85/337/CEE. In conseguenza di ciò la Commissione aveva deciso di sospendere tutte le azioni relative al progetto fino alla risoluzione del contenzioso. Allorché il denunciante aveva chiesto una proroga, le motivazioni che avevano portato alla sospensione di tutte le azioni previste per il sito erano ancora valide. Un posticipo del termine per l'esecuzione del progetto non era giustificato dato che l'ENEA non sarebbe stato in grado di proseguire i lavori su tale sito.

1.4 Quanto alla base giuridica, il 21 maggio 1992 il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1973/92 ha istituito uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (3), modificato con il regolamento 1404/96 (4). Secondo l'articolo 6 di tale regolamento, la Commissione assicura la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro di tale regolamento e quelli effettuati attraverso i fondi strutturali o altri strumenti finanziari comunitari.

1.5 Dalle informazioni fornite al Mediatore risulta che la Commissione ha debitamente motivato la sua decisione di non prorogare il termine di scadenza. Il Mediatore non è in possesso di prove che gli consentano di affermare che così facendo la Commissione non abbia agito in modo da garantire la sana gestione dei fondi comunitari.

1.6 Nelle sue osservazioni il denunciante ha dichiarato che la Commissione nel suo parere aveva fornito delle informazioni contraddittorie. Egli era sorpreso che la Commissione già 4 mesi prima della registrazione di un esposto presentato da terzi il 7 aprile 1999 avesse già chiesto all'ENEA di esprimere dei commenti rispetto agli stessi rilievi. A tale proposito il Mediatore rileva che la traduzione italiana del parere della Commissione potrebbe essere stata all'origine della confusione in quanto dichiara che " *il 7 aprile è pervenuto da terzi un esposto* " mentre la versione inglese dichiara che " *un esposto presentato da terzi è stato registrato il 7 aprile 1999* " (sottolineatura del Mediatore), sulla base sia dell'esposto di terzi che della risposta del denunciante del 31 marzo 1999. E' increscioso che la traduzione abbia dato adito a confusione su questo punto.

1.7 Il Mediatore ritiene pertanto che non si sia avuta cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Il trattamento da parte della Commissione della lettera del denunciante



2.1 Il denunciante ha assertedo che la Commissione non ha commentato le osservazioni da lui fatte con lettera del 19 giugno 2000.

2.2 La Commissione ha sottolineato che dopo aver accuratamente esaminato la lettera in questione non risultava che fosse stato aggiunto alcun elemento concreto. L'istituzione ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo di modificare la sua precedente decisione di non concedere la proroga.

2.3 Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Commissione al denunciante e contenute nel parere di quest'ultima al Mediatore, risulta che l'istituzione abbia ora fornito le ragioni della sua decisione. Il Mediatore non ritiene necessario dare ulteriore seguito alla questione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Nelle sue osservazioni il denunciante ha fatto presente che la Commissione non aveva risposto all'interrogazione scritta presentata il 9 giugno 2000 alla Commissione dalla deputata Luciana SBARBATI, vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Il Mediatore desidera informare il denunciante che la Commissione ha risposto a questa interrogazione parlamentare l'11 luglio 2000.

Per informazione del denunciante, si allega una copia della risposta alla presente decisione.

Distintamente,

Jacob SÖDERMAN

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

(3) Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1973/92 , pubblicato nella GU L 206 del 22.07.1992, pag. 0001-0006

(4) GU L 181 del 20.07.96, pag. 1